

Diritto annuale, via al countdown

Entro il 18/6 imprese alla cassa per l'iscrizione ai registri

Pagina a cura
di CINZIA DE STEFANIS

Entro il 18 giugno 2012 le imprese sono chiamate al pagamento del diritto annuale per l'iscrizione nel Registro imprese e nel Rea. Il termine per le società di capitali coincide con quello previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l'anno 2012. Se si paga entro il trentesimo giorno occorre maggiorare il pagamento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, oltre si può ancora sanare spontaneamente la violazione, entro un anno dalla scadenza del termine, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo. È con la nota del ministero dello sviluppo economico del 27 dicembre 2011 che sono stati stabiliti gli importi per l'anno 2012. Si deve segnalare che il Registro delle imprese (articolo 24 della legge 449/97) non rilascia più certificati alle imprese che alla data del 1° gennaio dell'anno corrente non risultino in regola con il pagamento del diritto annuale dell'anno precedente. Sono tenute al pagamento del diritto annuale: le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1° gennaio; i soggetti Rea iscritti al 1° gennaio; i soggetti Rea e le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno. Nel caso l'impresa, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie o unità locali nella stessa provincia o in altre province, è dovuto il pagamento di un ulteriore diritto, pari al 20% del diritto pagato per la sede, a ciascuna Camera di commercio competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e uffici operativi in Italia. Sono, inoltre, tenuti al pagamento del diritto annuale anche le società: che sono in scioglimento o in liquidazione; inattive dalla costituzione; che abbiano cessato o sospeso l'attività; che sono cessate nel corso dell'anno. Fino al 2010, non erano tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche (articolo 9, comma 2, punto a) del dpr 7 dicembre 1995, n. 581) cioè tutti quei soggetti collettivi che, oltre alla attività istituzionale di natura ideale, culturale e ricreativa, svolgono una qualche attività economica e sono iscritti solamente nel solo Rea (associazioni, fondazioni, comitati ecc.). Con il dlgs n. 23/2010, a decorrere dall'anno 2011 anche questi soggetti saranno tenuti al pagamento del diritto annuale, come tutte le altre imprese iscritte nel Registro. Dunque, a decorrere dal 2011, non esistono più imprese o altri soggetti che, essendo iscritti nel Registro delle imprese o nel solo Rea, siano esentati dal pagamento del diritto annuale. Il diritto si applica: in misura

Versamenti in misura fissa

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale del Registro imprese (artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli e piccoli imprenditori)	88,00
Nuove imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del Registro imprese	200,00

Pagamenti fissi transitori

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Società semplice agricola	100,00
Società semplice non agricola	200,00
Nuove società tra avvocati (art. 6, comma 2, dlgs n. 96/2001)	200,00
Soggetti iscritti nel Rea	30,00

Le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato

IMPRESE CHE PAGANO IN BASE AL FATTURATO

- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società di capitali
- Società cooperative
- Società di mutuo soccorso
- Consorzi con attività esterna
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla l. 267/2000
- Geie

Fatturato		Aliquote	Importo dovuto (in euro)	
oltre euro	fino a euro		misura fissa	
---	100.000	---	200,00	
100.000	250.000	0,015%	200	+0,015% della parte eccedente 100.000
250.000	500.000	0,013%	222,50	+0,013% della parte eccedente 250.000
500.000	1.000.000	0,010%	255	+0,010% della parte eccedente 500.000
1.000.000	10.000.000	0,009%	305	+0,009% della parte eccedente 1.000.000
10.000.000	35.000.000	0,005%	1.115	+0,005% della parte eccedente 10.000.000
35.000.000	50.000.000	0,003%	2.365	+0,003% della parte eccedente 35.000.000
50.000.000	---	0,001%	2.815	+0,001% della parte eccedente 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000)

Unità locali e sedi secondarie

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (importo arrotondato) ⁽¹⁾	18,00
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. ⁽¹⁾	40,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola ⁽¹⁾	20,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola ⁽¹⁾	40,00
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 6, comma 2, dlgs n. 96/2001) ⁽¹⁾	40,00
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, società di persone e società di capitali ⁽¹⁾	40,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del dpr n. 581/1995) ⁽²⁾⁽³⁾	110,00

NOTE:

- Le unità locali versano il 20% dell'importo dovuto per la sede principale. Nel caso di contestuale apertura di più unità locali deve essere eseguito un unico arrotondamento finale (Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009). Per esemplificare, si riportano due esempi: **Esempio 1** - Apertura di una unità locale: $88 \times 20\% = \text{euro } 17,60 \times 2 = \text{euro } 35,20$, arrotondamento a 35 euro. **Esempio 2** - Apertura di due unità locali: $88 \times 20\% = \text{euro } 17,60 \times 2 = \text{euro } 35,20$, arrotondamento a 35 euro.
- Le unità locali di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna di esse in favore della camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto pari a euro 110,00.
- Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto annuale pari a euro 110,00.
- Per quanto riguarda le unità locali, il nuovo decreto ha previsto solo importi per unità locali di imprese e non di soggetti Rea. Lo ha ribadito il Ministero dello sviluppo economico con la Nota ministeriale del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599.

fissa, per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale, per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria e per i soggetti Rea; in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato, per tutte le altre imprese. Il diritto annuale si paga con il modello F24 telematico. La nuova denominazione della sezione da compilare per il versamento del diritto annuale, è la seguente: sezione Imu e altri tributi locali. L'importo del diritto

non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Cessano di essere soggette al pagamento del diritto annuale: tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa; le

imprese individuali che cessano l'attività, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività; le società e gli altri soggetti collettivi che sono in stato di liquidazione, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa

domanda di cancellazione al Registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale; le società cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio (come prevede l'attuale art. 2545-septiesdecies c.c.), a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.